



COMUNE DI SACROFANO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 54 del 20/12/2018

OGGETTO: MODIFICA ART. 16 C. 2 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

L'anno 2018, addì **venti** del mese di dicembre alle ore **18.15** e seguenti, nella Sala delle Adunanze Consiliari della sede comunale in Largo Biagio Placidi 1, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta pubblica Straordinaria di prima convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	PRESENTE	ASSENTE
TESTA CLAUDIO	Presidente	X	
NICOLINI PATRIZIA	Sindaco	X	
CAPPARELLA ROSELLA	Consigliere		X
D'ARMINI ALESSANDRO	Consigliere	X	
FANI CATERINA	Consigliere	X	
FERRAZZI MARCO	Consigliere	X	
STAFFOLI ANTONELLA	Consigliere	X	
TOMASETTI ALESSANDRO	Vicepresidente	X	
VIDIRI LAURA	Consigliere	X	
FELICI ISABELLA	Consigliere	X	
LUZZI TOMMASO	Consigliere	X	
NANNI NICOLA	Consigliere	X	
SERATA CONCETTA	Vicepresidente	X	

Presenti:12 Assenti: 1

Assiste all'adunanza IL SEGRETARIO COMUNALE **Dott.ssa Paola Pelliccioni** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti IL PRESIDENTE , **Claudio Testa** , dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: MODIFICA ART. 16 C. 2 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, in particolare i commi da 650 a 654;

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 19, in data 09.09.2014;

Che con D.G.R. n. 501 del 4 Agosto 2016 la Regione Lazio ha approvato le Istruzioni per il calcolo della RD di cui alle Linee guida approvate con il citato D.M. 26 maggio 2016, prevedendo specifiche tecniche per la "pratica del compostaggio domestico";

Che il Comune di Sacrofano ha dato seguito alle indicazioni previste dalla citata regolamentazione regionale con l'approvazione del *Regolamento comunale sul compostaggio domestico*, avvenuta con Deliberazione di C.C. n. 48/2018 – esecutiva ai sensi di legge;

Che in ogni caso è necessario adeguare le agevolazioni tariffarie previste dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina della TARI, in particolare con la vigente disciplina del compostaggio domestico, coordinando nello specifico quella prevista all'art. 16 c.2, per i contribuenti che praticano il compostaggio domestico, come di seguito riportata:

TESTO VIGENTE Art. 16 comma 2):

"Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione stabilita annualmente in sede di approvazione delle tariffe, per un massimo del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Ai fini dell'applicazione di tale agevolazione, si considerano valide le richieste già presentate ai fini del precedente prelievo sui rifiuti."

Preso atto dei lavori della Commissione Consiliare "Statuto e Regolamenti", che ha provveduto a licenziare, in data 13.12.2018, la seguente modifica e riformulazione del comma 2 del citato articolo 16 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina della TARI:

Testo Proposto Modificato Art. 16 comma 2):

"Per le utenze domestiche che, secondo le prescrizioni del vigente Regolamento Comunale sul compostaggio domestico, provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico, è prevista una riduzione stabilita annualmente in sede di approvazione delle tariffe, per un massimo del 15% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza. Con decorrenza dall'anno 2019, per beneficiare di tale agevolazione, i contribuenti interessati, compresi quelli che usufruivano della riduzione sino al 31.12.2018, dovranno presentare nuova istanza, su apposita modulistica predisposta dagli Uffici comunali competenti. Per beneficiare di detta riduzione, unicamente per l'anno 2019, il termine di presentazione di detta istanza è fissato per il 30.04.2019. Sono in ogni caso fatte salve verifiche della corretta attivazione del processo di compostaggio domestico effettuate (a campione) nell'arco dell'anno, ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento comunale sul compostaggio domestico. In caso di esito negativo dei suddetti controlli, l'ufficio tributi provvedere alla revoca dell'agevolazione in esame."

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, approvare la citata modifica all'art. 16 c. 2 del vigente Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in forza dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997 e sulla base del quadro normativo vigente;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Preso atto che il termine di approvazione del bilancio è stato differito al 28.02.2019, come da report della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella seduta della conferenza Stato-città ed autonomie locali; Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

"15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997."

Vista anche la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato in data 17 dic 2018 verb n. 32, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012);

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, espresso ai fini della regolarità tecnica, nonché il parere del Responsabile del Servizio Finanziario, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, espresso ai fini della regolarità finanziaria;

Espone il consigliere Tomassetti Alessandro

Con votazione unanime

DELIBERA

1. Di approvare la seguente modifica dell'art. 16 comma 2 del vigente "Regolamento Comunale per la disciplina della TARI":

TESTO VIGENTE Art. 16 comma 2):

"Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione stabilita annualmente in sede di approvazione delle tariffe, per un massimo del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Ai fini dell'applicazione di tale agevolazione, si considerano valide le richieste già presentate ai fini del precedente prelievo sui rifiuti."

Testo Modificato Art. 16 comma 2):

“Per le utenze domestiche che, secondo le prescrizioni del vigente Regolamento Comunale sul compostaggio domestico, provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico, è prevista una riduzione stabilita annualmente in sede di approvazione delle tariffe, per un massimo del 15% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza. Con decorrenza dall’anno 2019, per beneficiare di tale agevolazione, i contribuenti interessati, compresi quelli che usufruivano della riduzione sino al 31.12.2018, dovranno presentare nuova istanza, su apposita modulistica predisposta dagli Uffici comunali competenti. Per beneficiare di detta riduzione, unicamente per l’anno 2019, il termine di presentazione di detta istanza è fissato per il 30.04.2019. Sono in ogni caso fatte salve verifiche della corretta attivazione del processo di compostaggio domestico effettuate (a campione) nell’arco dell’anno, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento comunale sul compostaggio domestico. In caso di esito negativo dei suddetti controlli, l’ufficio tributi provvedere alla revoca dell’agevolazione in esame.”

- 2) di dare atto che la presente modifica regolamentare entra in vigore, ai sensi di legge, il 01.01.2019;:
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 4) di pubblicare il presente regolamento:
 - sul sito internet del Comune;
 -
- 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Di dichiarare con votazione unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.4 del dlgs n. 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Claudio Testa

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Pelliccioni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data _____, numero _____ per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale ed Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).

IL MESSO COMUNALE
Ranieri Romeo

ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:

- Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
 Lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Pelliccioni

Il SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti

ATTESTA

I) Che la presente deliberazione:

- II)
° E' stata pubblicata per 15 giorni dal _____
° Costituisce conferma della deliberazione di Giunta Comunale n. _____
del _____ ai sensi dell'art. 127 c.2 D. lgs 267/2000

Sacrofano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Pelliccioni



COMUNE DI SACROFANO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 54 del 20/12/2018

OGGETTO: MODIFICA ART. 16 C. 2 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

L'anno 2018, addì **venti** del mese di dicembre alle ore **18.15** e seguenti, nella Sala delle Adunanze Consiliari della sede comunale in Largo Biagio Placidi 1, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta pubblica Straordinaria di prima convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	PRESENTE	ASSENTE
TESTA CLAUDIO	Presidente	X	
NICOLINI PATRIZIA	Sindaco	X	
CAPPARELLA ROSELLA	Consigliere		X
D'ARMINI ALESSANDRO	Consigliere	X	
FANI CATERINA	Consigliere	X	
FERRAZZI MARCO	Consigliere	X	
STAFFOLI ANTONELLA	Consigliere	X	
TOMASETTI ALESSANDRO	Vicepresidente	X	
VIDIRI LAURA	Consigliere	X	
FELICI ISABELLA	Consigliere	X	
LUZZI TOMMASO	Consigliere	X	
NANNI NICOLA	Consigliere	X	
SERATA CONCETTA	Vicepresidente	X	

Presenti:12 Assenti: 1

Assiste all'adunanza IL SEGRETARIO COMUNALE **Dott.ssa Paola Pelliccioni** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti IL PRESIDENTE , **Claudio Testa** , dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: MODIFICA ART. 16 C. 2 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, in particolare i commi da 650 a 654;

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 19, in data 09.09.2014;

Che con D.G.R. n. 501 del 4 Agosto 2016 la Regione Lazio ha approvato le Istruzioni per il calcolo della RD di cui alle Linee guida approvate con il citato D.M. 26 maggio 2016, prevedendo specifiche tecniche per la "pratica del compostaggio domestico";

Che il Comune di Sacrofano ha dato seguito alle indicazioni previste dalla citata regolamentazione regionale con l'approvazione del *Regolamento comunale sul compostaggio domestico*, avvenuta con Deliberazione di C.C. n. 48/2018 – esecutiva ai sensi di legge;

Che in ogni caso è necessario adeguare le agevolazioni tariffarie previste dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina della TARI, in particolare con la vigente disciplina del compostaggio domestico, coordinando nello specifico quella prevista all'art. 16 c.2, per i contribuenti che praticano il compostaggio domestico, come di seguito riportata:

TESTO VIGENTE Art. 16 comma 2):

"Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione stabilita annualmente in sede di approvazione delle tariffe, per un massimo del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Ai fini dell'applicazione di tale agevolazione, si considerano valide le richieste già presentate ai fini del precedente prelievo sui rifiuti."

Preso atto dei lavori della Commissione Consiliare "Statuto e Regolamenti", che ha provveduto a licenziare, in data 13.12.2018, la seguente modifica e riformulazione del comma 2 del citato articolo 16 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina della TARI:

Testo Proposto Modificato Art. 16 comma 2):

"Per le utenze domestiche che, secondo le prescrizioni del vigente Regolamento Comunale sul compostaggio domestico, provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico, è prevista una riduzione stabilita annualmente in sede di approvazione delle tariffe, per un massimo del 15% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza. Con decorrenza dall'anno 2019, per beneficiare di tale agevolazione, i contribuenti interessati, compresi quelli che usufruivano della riduzione sino al 31.12.2018, dovranno presentare nuova istanza, su apposita modulistica predisposta dagli Uffici comunali competenti. Per beneficiare di detta riduzione, unicamente per l'anno 2019, il termine di presentazione di detta istanza è fissato per il 30.04.2019. Sono in ogni caso fatte salve verifiche della corretta attivazione del processo di compostaggio domestico effettuate (a campione) nell'arco dell'anno, ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento comunale sul compostaggio domestico. In caso di esito negativo dei suddetti controlli, l'ufficio tributi provvedere alla revoca dell'agevolazione in esame."

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, approvare la citata modifica all'art. 16 c. 2 del vigente Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in forza dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997 e sulla base del quadro normativo vigente;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Preso atto che il termine di approvazione del bilancio è stato differito al 28.02.2019, come da report della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella seduta della conferenza Stato-città ed autonomie locali; Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

"15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997."

Vista anche la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato in data 17 dic 2018 verb n. 32, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012);

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, espresso ai fini della regolarità tecnica, nonché il parere del Responsabile del Servizio Finanziario, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, espresso ai fini della regolarità finanziaria;

Espone il consigliere Tomassetti Alessandro

Con votazione unanime

DELIBERA

1. Di approvare la seguente modifica dell'art. 16 comma 2 del vigente "Regolamento Comunale per la disciplina della TARI":

TESTO VIGENTE Art. 16 comma 2):

"Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione stabilita annualmente in sede di approvazione delle tariffe, per un massimo del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Ai fini dell'applicazione di tale agevolazione, si considerano valide le richieste già presentate ai fini del precedente prelievo sui rifiuti."

Testo Modificato Art. 16 comma 2):

“Per le utenze domestiche che, secondo le prescrizioni del vigente Regolamento Comunale sul compostaggio domestico, provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico, è prevista una riduzione stabilita annualmente in sede di approvazione delle tariffe, per un massimo del 15% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza. Con decorrenza dall’anno 2019, per beneficiare di tale agevolazione, i contribuenti interessati, compresi quelli che usufruivano della riduzione sino al 31.12.2018, dovranno presentare nuova istanza, su apposita modulistica predisposta dagli Uffici comunali competenti. Per beneficiare di detta riduzione, unicamente per l’anno 2019, il termine di presentazione di detta istanza è fissato per il 30.04.2019. Sono in ogni caso fatte salve verifiche della corretta attivazione del processo di compostaggio domestico effettuate (a campione) nell’arco dell’anno, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento comunale sul compostaggio domestico. In caso di esito negativo dei suddetti controlli, l’ufficio tributi provvedere alla revoca dell’agevolazione in esame.”

- 2) di dare atto che la presente modifica regolamentare entra in vigore, ai sensi di legge, il 01.01.2019;:
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 4) di pubblicare il presente regolamento:
 - sul sito internet del Comune;
 -
- 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Di dichiarare con votazione unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.4 del dlgs n. 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Fto Claudio Testa

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott.ssa Paola Pelliccioni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data _____, numero _____ per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale ed Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).

IL MESSO COMUNALE
Ranieri Romeo

ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:

- Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
 Lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott.ssa Paola Pelliccioni

Il SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti

ATTESTA

I) Che la presente deliberazione:

- II)
° E' stata pubblicata per 15 giorni dal _____
° Costituisce conferma della deliberazione di Giunta Comunale n. _____
del _____ ai sensi dell'art. 127 c.2 D. lgs 267/2000

Sacrofano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Pelliccioni

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
drPelliccioni Paola

